



**NORME  
PER L'ISCRIZIONE, LA FREQUENZA  
E LA CONTRIBUZIONE**

**SPAZIO GIOCO  
CENTRO TROVAMICI**

**Anno educativo 2020/21**

## **INDICE**

### **PARTE PRIMA**

#### **NORME PER LE ISCRIZIONI**

- Art. 1. Conferma del posto.
- Art. 2. Termini e validità della domanda di iscrizione.
- Art. 3. Modalità di compilazione della domanda di iscrizione.
- Art. 4. Requisito della residenza.
- Art. 5. Tempo di frequenza.
- Art. 6. Richieste di inserimento da parte della ASL o certificazioni di handicap.
- Art. 7. Assegnazione del posto.
- Art. 8. Decadenza dell'assegnazione del posto per mancato adempimento degli obblighi vaccinali.
- Art. 9. Termine ultimo per l'eventuale rinuncia.
- Art.10. Dimissioni d'ufficio per mancato inizio di frequenza.
- Art.11. Assegnazione dei posti liberi a seguito di dimissioni d'ufficio o spontanea da parte della famiglia.
- Art.12. Sospensione dell'ammissione allo Spazio gioco in caso di morosità della famiglia.
- Art.13. Valutazione di situazioni non previste dalle norme per l'iscrizione e assegnazioni di sede.

### **PARTE SECONDA**

#### **NORME PER LA FREQUENZA**

- Art. 14. Inizio e termine dell'attività educativa.
- Art. 15. Entrata/uscita dal servizio educativo.
- Art. 16. Ritiro del bambino da parte di persona diversa dai genitori.
- Art. 17. L'inserimento del bambino allo Spazio gioco.
- Art. 18. Assenza lunga per motivi di salute.
- Art. 19. Norme sanitarie per la frequenza.
- Art. 20. Dieta personale.
- Art. 21. Bevande o alimenti vari portati dall'esterno.
- Art. 22. Accessori personali, oggetti o giocattoli portati da casa.
- Art. 23. Uso di materiale descrittivo-narrativo, fotografico e filmico.
- Art. 24. Incontri tra educatori e genitori in orario extraeducativo.

### **PARTE TERZA**

#### **NORME PER LA CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE**

- Art. 25. Tariffe.
- Art. 26. Applicazione delle tariffe in relazione al calendario educativo.
- Art. 27. Applicazione tariffe a seguito di mancato avvio della frequenza o dimissione.
- Art. 28. Applicazione tariffe in caso di assenza per malattia.

ALLEGATO A: NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA ALLO SPAZIO GIOCO

# **NORME PER L'ISCRIZIONE, LA FREQUENZA E LA CONTRIBUZIONE ALLO SPAZIO GIOCO DEL CENTRO TROVAMICI**

## **PARTE PRIMA**

### **NORME PER LE ISCRIZIONI**

#### **Art. 1. Conferma del posto.**

I bambini già frequentanti lo Spazio gioco - se ancora in età di Spazio gioco - hanno diritto al mantenimento del posto per il successivo anno educativo; la conferma del posto viene disposta d'ufficio in assenza di comunicazione scritta di rinuncia dei genitori. I genitori non interessati alla conferma del posto devono fare debita comunicazione scritta al gestore del servizio nel periodo 1 - 31 marzo. Nello stesso periodo deve essere fatta specifica comunicazione scritta al servizio citato di eventuali cambiamenti verificatisi relativamente alle dichiarazioni rese in sede di iscrizione in merito alle seguenti condizioni del bambino e/o della famiglia: indirizzo di residenza e recapiti telefonici dei genitori.

#### **Art. 2. Termini e validità della domanda di iscrizione.**

1. Le nuove domande di iscrizione allo Spazio gioco sono accolte a partire dalla data annualmente stabilita dal gestore del servizio e debitamente pubblicizzata; tali domande vengono accolte in ordine cronologico.

2. Le domande di iscrizione allo Spazio gioco continueranno a essere accolte in maniera continuativa fino al 31 marzo dell'anno educativo di riferimento, dando luogo ad una lista d'attesa composta esclusivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. I bambini inseriti in tale lista per "ordine cronologico" saranno ammessi allo Spazio gioco fino a esaurimento dei posti disponibili.

3. La domanda di iscrizione allo Spazio gioco ha validità per l'anno educativo a cui si riferisce. Per i bambini non ammessi al servizio educativo in oggetto deve essere pertanto fatta nuova domanda di iscrizione per il successivo anno educativo. La stessa norma viene applicata anche ai bambini rinunciatari o dimessi a qualsiasi titolo dalla frequenza del servizio educativo.

#### **Art. 3. Modalità di compilazione della domanda di iscrizione.**

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta in via esclusiva da parte di un genitore o della persona che ne fa le veci, in possesso di tutte le informazioni e documentazioni occorrenti nonché di copia di documento di identità in corso di validità.

#### **Art. 4. Requisito della residenza.**

1. Vengono accolte le domande di iscrizione per l'inserimento allo Spazio gioco di bambini in età 18-36 mesi residenti nel Comune di Empoli, con assoluta esclusione dei bambini non residenti. A tal fine la residenza del bambino è di norma intesa come "residenza con entrambi o almeno uno dei genitori". In caso di residenza del bambino nel Comune di Empoli con adulto diverso da uno dei genitori, tale requisito deve essere posseduto da almeno 6 mesi alla data dell'ultimo giorno utile per l'iscrizione. Una residenza di questo tipo (con adulto diverso da uno dei genitori) acquisita da data più recente viene ritenuta utile ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione solo a fronte di uno specifico provvedimento in merito da parte dell'autorità giudiziaria e/o di certificazione rilasciata dalla ASL o altra autorità o ente competente.

2. I genitori dei bambini frequentanti lo Spazio Gioco devono presentare immediatamente specifica comunicazione scritta al gestore del servizio in caso di cambio di residenza.

3. I bambini che perdono il requisito della residenza nel Comune di Empoli in data successiva all'inserimento o all'inizio di un successivo anno educativo possono terminare l'anno educativo in corso; se ancora in età di Spazio gioco, tali bambini non vengono però riconfermati nell'iscrizione all'anno educativo successivo.

#### **Art. 5. Tempo di frequenza.**

1. E' previsto un solo tempo di frequenza giornaliera, in orario 8.00 – 13.00.

#### **Art. 6. Richieste di inserimento da parte della ASL o certificazione di handicap.**

I bambini in possesso di certificazione di handicap o segnalati dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia e dai Servizi Sociali della ASL territoriale in quanto portatori di handicap o problematiche di sviluppo di varia natura o appartenenti a famiglia con problematiche di natura sociale, culturale o di cura ed educative hanno precedenza nell'ammissione e, pertanto, sono collocati in posizione prioritaria in relazione alle domande pervenute.

#### **Art. 7. Assegnazione del posto**

Si procede all'assegnazione del bambino allo Spazio gioco secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione e sino ad esaurimento dei posti disponibili. L'assegnazione del posto è comunicata alla famiglia a mezzo raccomandata entro il 15 luglio dell'anno di riferimento.

#### **Art. 8. Decadenza dell'assegnazione del posto per mancato adempimento degli obblighi vaccinali**

1. In caso di verificato mancato adempimento degli obblighi vaccinali sulla base prevista dalla normativa vigente è disposta la decadenza dell'assegnazione del posto (si veda art. 1 All. A a oggetto "Norme sanitarie per la frequenza dello Spazio gioco").

2. In caso di decadenza dell'assegnazione del posto il bambino resta inserito nella lista d'attesa e ha diritto alla nuova assegnazione di un posto a decorrere dal giorno in cui risulta verificato il corretto adempimento degli obblighi vaccinali.

3. La riammissione sarà disposta d'ufficio sulla base del primo posto disponibile. Non permane alcun diritto al riottenimento del posto assegnato già oggetto del provvedimento di decadenza. L'eventuale rinuncia al posto disponibile offerto dal servizio educativo comporta la decadenza dalla lista d'attesa.

#### **Art. 9. Termine ultimo per l'eventuale rinuncia.**

La rinuncia entro la data fissata per l'inserimento oppure la mancata definizione della data di inserimento entro il 10 settembre, ove imputabile alla famiglia comportano la cancellazione dalla lista delle iscrizioni.

#### **Art. 10. Dimissioni d'ufficio per mancato inizio di frequenza.**

1. La mancata presa di appuntamento per il colloquio genitori/educatori e la sottoscrizione della data dell'inserimento entro il termine stabilito di 10 giorni dall'accettazione telefonica del posto offerto nel corso dell'anno educativo viene intesa come rinuncia e darà automaticamente luogo a dimissione di ufficio.

2. Il mancato inizio della frequenza senza giustificato motivo a 10 giorni dalla data fissata per l'inserimento viene inteso come rinuncia e darà automaticamente luogo a dimissione d'ufficio.

**Art. 11. Assegnazione dei posti liberi a seguito di dimissione d'ufficio o rinuncia spontanea da parte della famiglia.**

I posti che si rendono liberi a seguito di dimissione d'ufficio o rinuncia spontanea da parte della famiglia dopo l'inizio dell'anno educativo vengono assegnati ai bambini collocati in posizione utile nella lista d'attesa, di norma non oltre il 31 marzo.

**Art. 12. Sospensione dell'ammissione allo Spazio gioco in caso di morosità della famiglia.**

L'inserimento dei bambini aventi diritto all'ammissione allo Spazio gioco (con esclusione dei bambini riconfermati) può essere sospeso, tenuto conto delle condizioni socio economiche della famiglia, nel caso in cui la stessa si trovi nella condizione di morosità a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale. La sospensione dell'ammissione si protrarrà sino al saldo o alla sottoscrizione di un piano completo di recupero della morosità da parte dei genitori. Lo stato di sospensione dell'ammissione non comporta il diritto del mantenimento del posto allo Spazio gioco.

**Art. 13. Valutazione di situazioni non previste dalle norme per l'iscrizione.**

Il gestore del servizio si riserva la valutazione di situazioni particolari non previste dalle presenti norme in base a principi di trasparenza, imparzialità di trattamento e buona gestione del servizio.

PARTE SECONDA

**NORME PER LA FREQUENZA**

**Art. 14. Inizio e termine dell'attività educativa.**

L'attività educativa dello Spazio gioco inizia non oltre il quarto giorno feriale del mese di settembre (nel caso in cui il quarto giorno feriale cada di venerdì, potrà iniziare il lunedì successivo) e termina il 30 giugno. Nel mese di luglio è previsto un servizio educativo nel periodo 1-28 luglio, a cui i bambini potranno accedere dietro domanda da parte delle famiglie da presentarsi entro i tempi/secondo le modalità che saranno annualmente stabilite. Il calendario dell'anno educativo verrà determinato a seguito di pubblicazione del calendario scolastico regionale, in ogni caso prima dell'inizio dell'attività educativa.

**Art. 15. Entrata/uscita dal servizio educativo.**

1. La frequenza dello Spazio gioco si realizza in base a un unico orario: 8.00 – 13.00.
2. L'entrata al servizio educativo avviene in orario 8.00-9.30; per consentire una buona accoglienza della coppia bambino – adulto familiare, l'arrivo del bambino e del genitore o altro adulto che lo accompagna deve avvenire entro le 9.20.
3. In uscita, – per consentire un buon ricongiungimento del bambino con l'adulto familiare - l'arrivo del genitore o altro adulto che riprende il bambino deve avvenire almeno 10 minuti prima dell'ora della fine dell'orario di frequenza.

4. Per la buona funzionalità del servizio gli educatori sono tenuti a garantire il rispetto della norma esposta ai commi 2 e 3 del presente articolo, ricordandola ed esigendone il rispetto da parte di tutti i genitori; i nomi di coloro che dovessero perseverare nella inottemperanza della norma saranno comunicati alla segreteria del gestore del servizio per l'adozione del più opportuno provvedimento.

5. Occasionalmente e in via del tutto eccezionale – a fronte di circostanze o situazioni riguardanti il bambino o la famiglia di particolare importanza e previa comunicazione anche telefonica alle educatrici entro e non oltre le ore 9.20 – può essere realizzata una entrata successiva a tale orario.

6. Tale possibilità non deve dar luogo a una abitudine al ritardo dell'entrata; nel caso del verificarsi di questa circostanza, gli educatori provvederanno alla comunicazione alla segreteria del gestore del servizio dei nomi dei genitori abitualmente ritardatari per l'adozione del più opportuno provvedimento.

7. Sia in entrata che in uscita – per la buona funzionalità del servizio con particolare riferimento al benessere dei bambini – si invitano i genitori a non trattenersi più del tempo realmente necessario, impegnando l'educatrice nello scambio quotidiano di informazioni o mettendosi a giocare con il figlio o con gli altri bambini all'interno del servizio educativo o nel giardino.

8. E' obbligatorio da parte della famiglia comunicare l'assenza a qualsiasi titolo del bambino dal servizio educativo non oltre le ore 9,20.

#### **Art. 16. Ritiro del bambino da parte di persona diversa dai genitori.**

1. Il ritiro del bambino dal servizio educativo avviene di norma da parte dei genitori.

2. E' tuttavia possibile convenire con le educatrici che il ritiro del bambino avvenga da parte di un altro adulto familiare (a esempio nonna/o, sorella/fratello di maggiore età o altro) previa autorizzazione/liberatoria degli educatori dalla responsabilità di qualsiasi danno dovesse derivare al bambino da tale fatto da parte di entrambi i genitori.

3. Il ritiro del bambino dal servizio educativo non può essere effettuato da persona di minore età.

#### **Art. 17. Inserimento del bambino allo Spazio gioco.**

1. Per facilitare l'inserimento del bambino al servizio educativo è richiesta la presenza di un genitore - solitamente per l'intera prima settimana di frequenza – con tempi "a scalare" di permanenza del genitore sino alla loro riduzione al tempo necessario per la separazione dal bambino.

2. Per lo stesso motivo, il tempo di permanenza del bambino nel servizio educativo è "a crescere in maniera graduale", arrivando al tempo quotidiano di permanenza previsto dall'orario di frequenza solitamente nel corso della seconda/terza settimana di frequenza.

3. Si invitano i genitori a rispettare le indicazioni fornite dagli educatori e a collaborare con loro – per quanto riguarda sia i loro tempi di permanenza che i tempi di permanenza del bambino nella struttura nel periodo iniziale della frequenza - a incoraggiamento, facilitazione e sostegno al buon ambientamento del bambino al servizio educativo.

#### **Art. 18. Assenza lunga per motivi di salute.**

1 In caso di assenza oltre i tre mesi per gravi e comprovati motivi di salute è facoltà delle famiglie dimettere il figlio dal servizio educativo e conservare il diritto di frequentare lo stesso nido per l'anno successivo.

### **Art. 19. Norme sanitarie per la frequenza.**

Per le norme che regolano gli aspetti sanitari della frequenza si rinvia all'ALLEGATO A - NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA DELLO SPAZIO GIOCO.

### **Art. 20. Dieta personale.**

1. Sono previste diete particolari, riguardanti la colazione somministrata allo Spazio gioco, per condizione di salute di particolare importanza accompagnate da certificazione medica che descriva in maniera dettagliata la dieta da adottare.

### **Art. 21. Bevande o alimenti vari portati dall'esterno.**

1. Non è consentito portare all'interno del servizio educativo merende, bevande, caramelle o qualsiasi altro alimento.

### **Art. 22. Accessori personali, oggetti o giocattoli portati da casa.**

1. Durante la frequenza c/o il servizio educativo il bambino non può indossare:

- accessori personali preziosi; in caso contrario le educatrici sono tenute a segnalare alla famiglia (in presenza della coordinatrice o referente) la necessità di togliere l'oggetto prezioso indossato dal bambino; ove la famiglia non proceda di conseguenza, il gestore del servizio è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale smarrimento dell'oggetto prezioso;
- accessori personali che possono ostacolare la libertà di postura, movimento e gioco e risultare potenzialmente pericolosi per lui e per gli altri bambini; nel caso che ciò avvenga le educatrici sono tenute a segnalare alla famiglia (in presenza della coordinatrice o referente) la necessità di togliere l'oggetto o l'accessorio pericoloso indossato dal bambino; ove la famiglia non proceda in conseguenza, la coordinatrice o referente provvederà alla comunicazione del nome del bambino alla segreteria del gestore del servizio che potrà sospenderlo dalla frequenza del servizio educativo.

2. E' inoltre opportuno che il bambino non porti da casa oggetti o giocattoli di sua proprietà. A insindacabile valutazione delle educatrici del gruppo di appartenenza del bambino, ciò può essere consentito solo ove l'oggetto o il giocattolo rivestano un particolare significato ai fini della separazione dal genitore, dell'ambientamento e della buona permanenza del bambino c/o il servizio educativo. Il gestore del servizio è comunque sollevato dalla responsabilità per qualsiasi danno o smarrimento agli oggetti e ai giocattoli di proprietà della famiglia.

### **Art. 23. Uso di materiale descrittivo-narrativo, fotografico e filmico.**

1. E' consuetudine dei servizi educativi produrre materiale documentale di varia natura – descrittivo-narrativo, fotografico e filmico – relativo all'esperienza di cura ed educativa dei bambini e delle famiglie allo Spazio gioco.

2. Tale materiale – previo rilascio di specifico consenso scritto da parte di entrambi i genitori – potrà essere utilizzato, dal gestore del servizio a fini di informazione e pubblicizzazione delle modalità organizzative del servizio, documentazione e socializzazione del progetto e dell'esperienza di cura ed educativa e riflessione culturale nell'ambito di seminari o convegni di studio e pubblicazioni a stampa.

Lo stesso materiale potrà essere altresì accessibile – previo rilascio di specifico consenso scritto da parte di entrambi i genitori – agli studenti regolarmente autorizzati alla presenza nei servizi per la realizzazione di tesi di laurea in discipline di tipo pedagogico o educativo.

3. Non è previsto l'uso di macchine fotografiche o videocamere personali da parte dei genitori all'interno del servizio educativo durante l'attività educativa quotidiana. Per quanto riguarda feste o altre iniziative analoghe aperte alle famiglie e/o al pubblico all'interno delle strutture educative, l'uso di macchine fotografiche o videocamere personali da parte dei genitori è consentito fatta salva eventuale richiesta da parte di genitori che neghino il consenso alla ripresa del proprio bambino con preventiva ed esplicita nota scritta.

#### **Art. 24. Incontri tra educatori e genitori in orario extraeducativo.**

Al fine di garantirne il corretto svolgimento – e, prima ancora, per la tutela del benessere dei bambini - si invitano i genitori a non portare con sé i figli (sia quelli che frequentano lo Spazio gioco che eventuali fratelli più grandi o più piccoli) agli incontri tra genitori ed educatori che si ripetono a più riprese nel corso dell'anno educativo in orario successivo all'uscita dei bambini (colloquio individuale, laboratori, riunione di sezione e assemblea generale o consiglio di gestione).

### PARTE TERZA

#### **NORME PER LA CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE**

##### **Art. 25. Tariffe**

Le tariffe ordinarie a carico delle famiglie utenti dello Spazio gioco sono descritte nelle deliberazione di G.C. n 3 del 15/1/2014 a oggetto "Determinazione tariffe dei servizi scolastici e all'infanzia non compresi fra i servizi a domanda individuale" .

##### **Art. 26. Applicazione delle tariffe in relazione al calendario educativo.**

1. Il pagamento della contribuzione mensile fissa decorre dalla data per l'inserimento concordata tra le educatrici e i genitori del bambino attraverso sottoscrizione di specifico modello - e comunicata dalla coordinatrice o referente del servizio all'ufficio tramite consegna dello stesso – anche nel caso in cui l'inizio della frequenza avvenga, per motivi di diversa natura, in data posticipata rispetto a quella concordata.

2. Le tariffe si intendono fisse per tutti i mesi dell'anno educativo - inclusi il mese di settembre per i bambini riconfermati e quello/i in cui possono verificarsi occasionalmente giornate di chiusura del servizio per motivi istituzionali (elezioni, sciopero o assemblee dei lavoratori, interventi urgenti alla struttura o di sanificazione e pulizia straordinaria, stato di allerta meteorologico ecc.).

3. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2 i seguenti casi:

- mese dell'inserimento  (per i bambini nuovi ammessi): il contributo mensile fisso a carico delle famiglie nel mese dell'inserimento viene ripartito in base alla settimana di inizio della frequenza nella seguente maniera:

1^settimana	contributo mensile fisso intero
2^settimana	3/4 contributo mensile fisso
3^settimana	1/2 contributo mensile fisso
4^settimana	1/4 contributo mensile fisso

- A seguito della sospensione dell'attività educativa per le festività natalizie e pasquali - nella misura prevista dal calendario scolastico regionale la sola tariffa del mese di dicembre – a titolo compensativo della stessa – è ridotta di 1/4;



- Servizio educativo estivo (1-28 luglio): per il servizio educativo estivo è dovuta la stessa tariffa mensile prevista per la frequenza durante l'anno educativo; le famiglie che – pur non avendolo utilizzato - non hanno fatto rinuncia scritta al servizio in oggetto entro il 30 giugno sono tenute al pagamento della tariffa prevista.

#### **Art. 27. Applicazione tariffe a seguito di mancato avvio della frequenza o dimissione.**

1. Nel caso in cui il bambino non inizi la frequenza al servizio - avendo però fissato con le educatrici la data dell'inserimento - è dovuto il pagamento della contribuzione mensile fissa per l'intero periodo compreso tra la data prevista per l'inserimento e quella della dimissione.
2. In caso di dimissioni è dovuto il pagamento della contribuzione relativa all'intero mese a prescindere dal giorno della dimissione.
3. Le famiglie che dimettono il figlio dopo il 28 febbraio sono tenute a corrispondere altresì una penale pari al 70% della contribuzione mensile fissa dovuta per la frequenza fino alla fine dell'anno educativo. Fanno eccezione le dimissioni per comprovati motivi di salute che comportano un'assenza superiore a tre mesi di cui all'art 18.

#### **Art. 28. Applicazione tariffe in caso di assenza per malattia.**

1. In caso di assenza per malattia non è prevista alcuna riduzione della contribuzione mensile fissa.
2. In caso di assenza continuativa per malattia di durata superiore a 45 giorni è previsto – dietro presentazione di richiesta da parte di un genitore corredata da adeguata certificazione medica entro e non oltre 7 giorni dalla data di fine malattia – il rimborso del 30% della contribuzione mensile fissa relativamente ai giorni di assenza.
3. Il rimborso spettante verrà corrisposto alla famiglia alla fine dell'anno educativo a fronte della verifica dell'avvenuto pagamento della contribuzione mensile dovuta per l'intero anno educativo (incluso luglio, in caso di frequenza del servizio educativo estivo); anche per il periodo con possibilità di rimborso, la famiglia dovrà pertanto pagare la contribuzione mensile fissa spettante per intero.
4. L'eventuale morosità della famiglia riguardo alla frequenza dello Spazio gioco comporta la perdita – non soggetta a revoca - del diritto al rimborso.

# **ALLEGATO A: NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA DELLO SPAZIO GIOCO .**

## **Art. 1. Vaccinazioni.**

1. Nell'anno educativo 2019/20 l'ammissione alla frequenza allo Spazio gioco è consentita solo ai bambini che al momento dell'iscrizione risultano in regola con l'adempimento degli obblighi vaccinali, come previsto dalla normativa vigente.

2. Al momento dell'iscrizione i genitori non dovranno presentare alcuna documentazione o autocertificazione. Le condizioni di ammissione sopra descritte saranno verificate direttamente dalla ASL sulla base dell'elenco degli iscritti che sarà trasmesso dal Gestore del servizio ai sensi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. Fino alla conclusione della suddetta verifica tutte le assegnazioni allo Spazio gioco saranno disposte con riserva.

3. Nel caso in cui il bambino non risulti in regola con gli obblighi vaccinali sarà disposta la decadenza dell'assegnazione del posto. Il bambino manterrà comunque il posto in graduatoria e potrà essere riammesso solo a seguito di verifica dell'assolvimento della regolare copertura vaccinale (per la modalità di riammissione si veda art. 8 delle Norme)

## **Art. 2. Riammissione dopo assenza per malattia.**

Sarà richiesta certificazione medica secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

## **Art. 3. Comparsa o evidenza di sintomi anche di possibile malattia infettiva durante la frequenza del servizio educativo.**

1. Nel caso in cui – durante la frequenza del servizio educativo (fermo restando che non spetta al personale educativo interpretare sintomi o fare diagnosi) – il bambino presenti febbre corrispondente o superiore a 38°C non accompagnata da sintomi che fanno sospettare una malattia infettiva:

- gli educatori ne danno tempestiva comunicazione ai genitori, chiedendo loro di provvedere al ritiro anticipato del bambino;
- è opportuno che i genitori provvedano al ritiro del bambino appena possibile;
- la riammissione del bambino al servizio educativo avverrà secondo le modalità descritte all'articolo 2.

2. Nel caso in cui – durante la frequenza del servizio educativo (fermo restando che non spetta al personale educativo interpretare sintomi o fare diagnosi) - compaiano o siano evidenti sintomi di sospetta malattia infettiva o contagiosa a esempio vomito e/o diarrea, esantemi o altre manifestazioni dermatologiche, occhi arrossati e purulenti, diffusa aftosi alla mucosa orale o simili – accompagnati o meno a febbre - gli educatori ne danno tempestiva comunicazione alla famiglia, chiedendo loro di provvedere al ritiro anticipato del bambino; i genitori devono provvedere al ritiro del bambino quanto prima; la riammissione del bambino al servizio educativo avverrà secondo le modalità descritte all'articolo 3.

3. Nel caso di pediculosi del capo – dichiarata dalla famiglia o evidenziata durante la permanenza nel servizio educativo – il bambino potrà frequentare lo Spazio gioco solo previa presentazione autocertificazione da parte di un genitore di avvenuto specifico trattamento. In ogni caso, il controllo sistematico delle teste dei bambini anche se asintomatici da parte dei genitori – adottato come routine ordinaria – rappresenta il miglior strumento di prevenzione e gestione del problema.

4. Non risulta necessaria l'adozione di specifico provvedimento oltre il più generale rispetto delle corrette precauzioni igieniche nel caso bambino affetto da salmonellosi non tifoidea con guarigione clinica avvenuta, riammesso o autorizzato alla frequenza del servizio educativo.

#### **Art.4. Ammissione di bambino che soffre di malattia importante.**

1. L'ammissione alla frequenza del servizio educativo di un bambino che soffre di malattia importante o che comunque richiede particolari attenzioni e/o l'adozione di specifici comportamenti comporta l'obbligo della più completa informazione degli educatori da parte dei genitori.

2. E' inoltre necessaria la presentazione di certificazione medica che indichi in maniera dettagliata le attenzioni da usare e gli specifici comportamenti da adottare da parte degli operatori della struttura educativa, unitamente alla richiesta dell'adozione degli stessi da parte dei genitori comprensiva di liberatoria da qualsiasi responsabilità per danni o conseguenze che dovessero derivare al bambino dalla frequenza del servizio educativo in relazione a tali condizioni di salute e ai comportamenti adottati al proposito dagli educatori.

#### **Art. 5. Frequenza in particolari condizioni di salute.**

1. La frequenza da parte di bambino in condizione di portatore di gesso o tutore, ferite e/o punti di sutura, bendaggi oculari o simili può avvenire soltanto a seguito di presentazione di certificazione medica che autorizza la frequenza del servizio educativo e indicante l'adozione degli specifici comportamenti da adottare da parte degli operatori della struttura educativa, unitamente alla richiesta dell'adozione degli stessi da parte dei genitori comprensiva di liberatoria da qualsiasi responsabilità per danni o conseguenza che dovessero derivare al bambino o a terzi dalla frequenza del servizio educativo in relazione alle condizioni di salute in oggetto e ai comportamenti adottati al proposito dagli educatori.

2. In ogni caso, la richiesta è sottoposta alla valutazione della sua accoglibilità in relazione alla possibilità di garantire l'adozione degli specifici comportamenti richiesti dal medico da parte degli operatori della struttura educativa.

#### **Art. 6. Somministrazione di farmaci.**

1. Non è di norma prevista la somministrazione a qualsiasi titolo di farmaci o prodotti omeopatici al bambino da parte degli educatori durante la frequenza del servizio educativo.

2. Sono previste eccezioni per condizioni di salute di particolare importanza e per farmaci indispensabili a tale proposito; per ottenere l'impegno degli educatori è necessario quanto sottoindicato:

- la richiesta da parte di entrambi i genitori della somministrazione del farmaco e la consegna dello stesso agli educatori, nonché la dovuta certificazione medica che indichi il nome del farmaco e le modalità della sua conservazione, l'indispensabilità della sua somministrazione e, pertanto, la possibilità che esso debba essere di necessità somministrato anche durante la frequenza del servizio educativo, le circostanze, le modalità e la posologia della somministrazione,
- e, inoltre, la liberatoria da parte di entrambi i genitori degli educatori dalla responsabilità di qualsiasi effetto o danno dovesse derivare al bambino dalla somministrazione di tale farmaco.

3. In ogni caso, la somministrazione dei farmaci richiesta agli educatori non deve richiedere il possesso di specifiche conoscenze di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica; sono di norma pertanto escluse le terapie iniettive.

**Art. 7. Ferita o malore del bambino durante la frequenza del servizio educativo.**

In caso di ferita o malore del bambino durante la frequenza del servizio educativo, gli educatori adotteranno i previsti interventi di primo soccorso e, allo stesso tempo, ne daranno tempestiva notizia ai genitori. Nell'attesa del loro arrivo – se la situazione appare importante – gli educatori provvederanno a richiedere l'intervento del servizio di emergenza sanitaria.

**Art. 8. Norma finale.**

Saranno inoltre poste in essere tutte le indicazioni e le misure richieste dai competenti servizi sanitari della ASL per quanto non contemplato nelle presenti norme e, ove richiesto a fini di tutela della salute pubblica a fronte di emergenze sanitarie, anche in deroga alle stesse norme.